

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Franco Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Asti Calcio a 5 di Asti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. PESCARA CALCIO 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pescara Calcio a 5 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/ROMA TORRINO FUTSAL DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lazio Calcio a 5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete